

**TRIBUNALE DI BARI**

**Quarta Sezione Civile**

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 4490/2021, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. De Crescenzo Teresa,

Ricorrente

nei confronti di

UNICREDIT BANCA S.P.A., non costituita,

Resistente

e

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.07.2021 [REDACTED], premesso:

- a) di non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942;
- b) di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012;
- c) di essere attualmente disoccupata avendo cessato l'attività di impresa di un negozio di [REDACTED];
- d) di non percepire alcun reddito e di essere in attesa di accoglimento della domanda di Reddito di Cittadinanza;

- e) di non possedere immobili e di disporre solo di un'autovettura [REDACTED] (cfr. all. 13 prodotto in atti);
- f) di aver intrattenuto more uxorio una convivenza, cessata nel corso del [REDACTED], dalla quale sono nati due figli, [REDACTED] anni di età, entrambi con lei conviventi;
- g) di aver vissuto con la sua famiglia in un appartamento sito in [REDACTED], con contratto di locazione ad uso abitativo, cointestato con l'ex compagno. Le difficoltà economiche e finanziarie della ricorrente l'hanno resa morosa nel pagamento delle mensilità da febbraio a novembre 2020 e altresì oneri condominiali per una somma complessiva di euro 4.971,16, oltre i canoni maturati da dicembre 2020 a gennaio 2022 pari a euro 8.687,64, per un totale di euro 13.658,80. La stessa, invero, è stata intimata al rilascio dell'immobile, avvenuto solo in data [REDACTED], giusta sentenza di sfratto emessa in data [REDACTED];
- h) di aver intrapreso vari rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, a causa dello stato di precarietà lavorativa del suo ex compagno;

ha proposto piano del consumatore, stante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da:

- prestito personale chirografario con Unicredit Banca s.p.a., accordato in data 07.10.2019 con data fine 10.10.2029, per un importo di euro 43.200,00, da restituire in 120 rate mensili a decorrere dal 10.11.2019 con rate mensili di euro 360,00. Le rate sono state regolarmente pagate fino al mese di gennaio 2021. L'importo residuo ammonta ad euro 37.800,00, di cui quota capitale euro 27.122,01;

- prestito personale chirografario con Unicredit Banca s.p.a, accordato in data 23.11.2018 con data fine 10.01.2026, per un importo di euro 21.845,00, da restituire in 85 rate mensili a decorrere dal 10.01.2019, con rate mensili di euro 257,00. Le rate sono state regolarmente pagate fino al mese di gennaio 2021. L'importo residuo ammonta ad euro 15.428,00, di cui quota capitale euro 12.832,21;

- prestito personale chirografario con Unicredit Banca s.p.a, accordato in data 24.06.2020 con data fine 30.06.2026, per un importo di euro 3.600,00, da restituire in 72 rate mensili a decorrere dal 31.07/2020, con rate mensili di euro 76,54. Le rate relative ai soli interessi sono state regolarmente pagate fino al mese di gennaio 2021. L'importo residuo ammonta ad euro 3.600,00 di cui quota capitale euro 3.600,00;

- saldo negativo conto corrente Unicredit n. 000004461482 di euro 2.500,00;

- prestito personale chirografario con Compass Banca s.p.a., accordato il 26.09.2019 con data fine 15.10.2026, per un importo di euro 26.628,00, da restituire in 84 rate mensili a decorrere dal 15.11.2019, con rate mensili di euro 317,00. Le rate sono state regolarmente pagate fino al mese di gennaio 2021. L'importo residuo ammonta ad euro 21.651,00, di cui quota capitale euro 14.834,49;

- mancato pagamento dei canoni di locazione (più oneri condominiali) nei confronti del sig. Palmiotti Vito, scaduti da gennaio 2020 a gennaio 2022, per un totale di euro 13.658,80;

- compenso legale di euro 2.098,88, comprensivo di oneri accessori, nei confronti dell'avv. Nicola De Giorgis, legale del sig. Palmiotti Vito, per spese giudiziali necessarie per la procedura di sfratto esecutivo per morosità e per le spese ed onorari di precetto, in prededuzione;

- compenso di euro 2.355,70 comprensivo di oneri, spese accessorie e cassa di previdenza, in prededuzione, nei confronti dell'Advisor dr.ssa Lucia de Cosmo;
- compenso legale di euro 1.631,30, comprensivo di oneri, spese accessorie e cassa di previdenza, in prededuzione, nei confronti del proprio difensore avv. Teresa De Crescenzo;
- pagamento di euro 1.733,38 comprensivo di IVA in prededuzione nei confronti del O.C.C. avv. Giovanni Santovito.

Con decreto del 3.09.2021 è stata fissata l'udienza per l'omologazione del piano per il giorno 4.10.2021, disponendo la comunicazione, a cura del professionista, della proposta e del decreto almeno trenta giorni prima della udienza.

All'udienza del 9.11/2021, atteso il mancato rilascio dell'immobile (poi successivamente avvenuto in data 31.01.2022) da parte della ricorrente ed il conseguente aumento dell'esposizione debitoria, il precedente giudice ha invitato la ████████ la predetta ad aggiornare e integrare il piano del consumatore, ed all'esito della proposta modificata depositata in data 9.03.2022, corredata da relazione integrativa dell'O.C.C., all'udienza del 25.05.2022 il procedimento è stato riservato per la decisione.

-----

| <b>Creditore</b>             | <b>Grado</b>  | <b>Importo</b> | <b>Percentuale</b> | <b>Ripartito</b> |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| OCC Cciaa di Bari            | prededuzione  | 1.733,38       | 100%               | 1.733,38         |
| Dr.ssa De Cosmo<br>(advisor) | prededuzione  | 2.355,70       | 100%               | 2.355,70         |
| Avv. Teresa De Crescenzo     | prededuzione  | 1.631,30       | 100%               | 1.631,30         |
| Unicredit Banca Spa          | chirografario | 27.122,01      | 20%                | 5.424,40         |
| Unicredit Banca Spa          | chirografario | 12.832,21      | 20%                | 2.566,44         |
| Compass Banca Spa            | chirografario | 14.834,49      | 20%                | 2.966,90         |
| Unicredit Banca Spa          | chirografario | 3.600,00       | 20%                | 720,00           |
| Unicredit Banca Spa          | chirografario | 2.500,00       | 20%                | 500,00           |
| Vito Palmiotti<br>(locatore) | privilegiato  | 13.658,80      | 60%                | 8.195,28         |

|  |              |                  |      |                  |
|--|--------------|------------------|------|------------------|
| Avv. N. De Giorgis<br>(legale del sig.<br>Palmiotti) | prededuzione | 2.098,88         | 100% | 2.098,88         |
| <b>Totale</b>  |              | <b>82.366,77</b> |      | <b>28.192,28</b> |

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva dell'istante è pari ad € 82.366,77, comprensiva dei crediti dell'O.C.C. e dei professionisti, con un risultato finale di passivo come di seguito riportato:

Il prospetto evidenzia che a fronte della succitata debitoria residua, il debito proposto in pagamento è pari ad euro 28.192,28, ripartito in 110 rate mensili da € 256,29 per complessivi € 28.192,28 (durata 9 anni e 2 mesi). Tale somma verrebbe così corrisposta:

- importo pari al 20% della debitoria relativa ai crediti chirografari per euro 12.177,74;
- importo pari al 60% del credito vantato dal sig. Palmiotti, considerato privilegiato a seguito di sfratto esecutivo per euro 8.195,28;
- importo pari al 100% dei crediti in prededuzione per euro 7.819,26.

Il piano proposto prevede il reperimento di risorse liquide attingendo dalla pensione (pari ad euro 1.203,20) del padre della ricorrente, ██████████, il quale nella presente procedura assume il ruolo di garante (v. all.to 20 - 21 in atti), tenuto conto anche del fatto che nelle more la ricorrente ha reperito una nuova occupazione sebbene a tempo determinato.

Giova, altresì, evidenziare che la sig.ra ██████████ risulta debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per un totale di euro 2.120,70. Tali debiti, così come previsto dalla normativa in vigore, non sono stati inseriti nel piano in quanto contratti nell'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, costituiscono oggetto di separata definizione (cfr. estratto Agenzia Entrate Riscossione, all.to 18).

Alla stregua di quanto suesposto, nella specie è da ritenersi sussistente il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, stante l'instabile equilibrio economico-finanziario in cui versa la ricorrente, la quale avrebbe difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni. Invero, dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che la ██████████ attualmente non percepisce alcun reddito e, pertanto, non riesce a garantire il giusto sostentamento della sua prole che, come già esposto, è composta da due minori ██████████ di età.

La proposta appare altresì sorretta dal requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti, che le obbligazioni non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, con conseguente esclusione del ricorso al credito non proporzionato alle capacità reddituali. In particolare, la ricorrente, stante la precarietà lavorativa del suo ex compagno, ha cercato di creare equilibrio finanziario mediante l'apertura di un ██████████ ██████████. Ciò nonostante, l'attività commerciale non ha garantito gli introiti sufficienti a coprire le spese; si consideri, tra l'altro, la concomitanza dell'emergenza epidemiologica Covid-2019

che ha aggravato la crisi dell'attività imprenditoriale. Alla stregua di ciò, ben s'intende come la ricorrente abbia dovuto far ricorso ai finanziamenti esterni per far fronte al sostentamento della famiglia, onorando i suoi impegni sino a gennaio 2021.

Quanto ai vari finanziamenti contratti dalla ██████, occorre evidenziare che gli enti creditizi non hanno valutato correttamente il c.d. "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "*adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria*".

Orbene, la circostanza che gli istituti di credito abbiano effettuato successive erogazioni per estinguere i finanziamenti precedenti, acclara il fatto che gli stessi fossero a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria della richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in manifesto stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Nello specifico, Unicredit Banca risulta aver erogato un primo finanziamento decennale con decorrenza 20/2/2013 (rapporto CO000003199426) ed un secondo finanziamento (rapporto CO000008367587 – garantito dall'ex compagno Storelli Leonardo), entrambi estinti anticipatamente in data 7/10/2019. A tale ultima data risulta accordato il nuovo unico finanziamento decennale (rapporto CO000009518133 garantito dal padre della ricorrente ██████ ██████) attualmente scoperto per sorte capitale di € 27.122,01 (erogato 29.671,72) e ricompreso nel piano del Consumatore.

Anche Compass Banca risulta aver erogato in precedenza, un finanziamento di 7 anni con decorrenza 24/1/2014 (rapporto 000013319857 - coobbligato ██████ ██████), estinto anticipatamente in data 26/9/2019. A tale ultima data risulta accordato il nuovo finanziamento, sempre a 7 anni, (rapporto 000021451856 - coobbligato ██████) attualmente scoperto per sorte capitale di € 14.834,39 (erogato 16.737,00) e ricompreso nel piano del Consumatore.

In sintesi, fra la fine di settembre ed i primi giorni di ottobre 2019, Unicredit Banca e Compass Banca avrebbero sostanzialmente rinegoziato i finanziamenti in essere rinnovandoli con nuovi piani di ammortamento. Inoltre, Unicredit Banca, alla data delle predette estinzioni anticipate e nuove concessioni di finanziamento, aveva, già in essere, con decorrenza dal 23/11/2018, anche l'altro finanziamento, con durata di 7 anni, (rapporto CO000008896498 - sempre garantito dal padre della ricorrente ██████ Giuseppe), attualmente scoperto per sorte capitale di € 12.832,21 (erogato 16.764,00) e ricompreso nel piano del Consumatore. Si rileva, infine, un ulteriore piccolo finanziamento di € 3.600,00 (rapporto 055-000-8574935-000) erogato il 24/6/2020 con un preammortamento di 2 anni, attualmente scoperto per la stessa sorte capitale e ricompreso nel piano del Consumatore.

E' di tutta evidenza che l'attuale esposizione debitoria, essenzialmente concentrata verso le aziende di credito finanziatrici, sia inequivocabilmente il risultato di una errata valutazione del merito creditorio.

A tale proposito, proprio l'On. Tribunale di Bari ha recentemente affermato che <<...l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore... il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012 non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio>>. E ancora <<...il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore>> (v. Trib. Bari, 8/7/2020).

Ne consegue che alla ricorrente non può essere attribuita alcuna responsabilità per essersi rivolta all'intermediario avendo fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio (sul punto v. anche Trib. Napoli Nord, 27/10/2020).

Quanto al presupposto dell'opportunità, il piano innanzi esaminato, sulla base della prospettata situazione economico-patrimoniale, appare meritevole di accoglimento, posto che il professionista nominato quale OCC ne ha attestato la completezza ed attendibilità quanto alla documentazione di supporto, verificandone altresì la convenienza in relazione all'alternativa liquidatoria. Si osservi, sul punto, che l'unico cespite attivo che la ricorrente può offrire è rappresentato da una autovettura del 2001, priva di alcun valore significativo. Né, come detto, la ricorrente gode di redditi da lavoro o diversi; pertanto, la convenienza del piano del Consumatore è da ritenere del tutto vantaggiosa per il ceto creditorio.

Aggiungasi che la relazione, come innanzi riformulata, non è stata oggetto di rilievi critici da parte degli enti creditizi ed è stata, peraltro, approvata anche dal creditore privilegiato Palmiotti Vito.

Ricorrono pertanto i requisiti per l'omologazione del piano del consumatore, come da modifica del 09/03/2022.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 22.07.2021 e successive modifiche e integrazioni del 9.03.2022, da Troccoli Lucia;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito del Tribunale di Bari, **per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.**

Bari, 4 luglio 2022.

Il Giudice

